

Allegato B)

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato dal Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2014 e modificato/integrato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.06.2015, di C.C. n. 39 del 30.11.2017 e con deliberazione C.C. n.14 del 7.04.2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Istituzione della TARI

Art. 3 – Tipologie di rifiuti

Art. 4 – Imballaggi

Art. 5 – Sottoprodotti e i residui non rifiuto

Art. 6 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 7 – Presupposto oggettivo della TARI

Art. 8 – Aree scoperte tassabili

Art. 9 – Servizio di igiene urbana

Art. 10 – Scuole statali

Art. 11 – Soggetto attivo del tributo

Art. 12 – Soggetto passivo del tributo

Art. 13 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

Art. 14 – Costo di gestione

Art. 15 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 17 – Numero di occupanti

Art. 18 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19 – Tributo ambientale

Art. 20 – Esclusione dal tributo

Art. 21 – Rifiuti speciali - esclusione

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano il recupero dei rifiuti urbani

Art. 23 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

- Art. 24 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso**
- Art. 25 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni dal tributo**
- Art. 26 – Riduzione per compostaggio domestico**
- Art. 27 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio**
- Art. 28 – Cumulo riduzioni ed esenzioni**
- Art. 29 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**
- Art. 30 – Modalità di determinazione della superficie imponibile**
- Art. 31 – Tributo giornaliero di smaltimento**
- Art. 32 – Riscossione della TARI**
- Art. 33 – Accertamento**
- Art. 34 – Minimi riscuotibili**
- Art. 35 – Sgravio o rimborso del tributo**
- Art. 36 – Funzionario responsabile**
- Art. 37 – Mezzi di controllo**
- Art. 38 – Sanzioni**
- Art. 39 – Contenzioso**
- Art. 40 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 41 – Efficacia del Regolamento**

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lazzate della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n.147/13
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L.n. 147/2013 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3 – Tipologie di rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa, salvo nei casi previsti dalla normativa, sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 lett. a) - del D.Lgs n. 152/06, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

3. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'art. 184 -comma 2 - del D.Lgs. n. 152/06.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

5. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/06.

Art. 4 – Imballaggi

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).

3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. E' vietato il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.

Art. 5 – Sottoprodotti e i residui non rifiuto

1. Il Testo Unico Ambiente esclude dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze sono prodotte.
2. Sono considerati sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico innanzi richiamato, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.
3. A tal proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi da cui dipende tale qualifica di sottoprodotto, ai quali il produttore dovrà uniformarsi.
4. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiale e di gestirlo come sopra specificato, dovrà fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica del prodotto e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere.
5. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei sottoprodotti, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
6. Sono considerati residui non rifiuto gli elementi indicati dall'art. 185 del Testo Unico Ambiente, tra i quali: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; i materiali esplosivi in disuso; paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

7. Le superfici che producono sostanze non rifiuto non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il comune si riserva di richiedere.

Art. 6 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le ~~seguenti~~ sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Si intendono per :

- a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi gratuiti a servizio del locale e aree verdi;
- c. *utenze domestiche*, le superfici/locali adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
- d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici/locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno su tre lati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, NON OPERATIVE, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice (salvo dimostrazione contraria che può essere dichiarata dal contribuente anche tramite apposita autocertificazione) della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. La superficie imponibile per tutte le unità immobiliari è costituita dalla superficie calpestabile ed è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Tale disposizione si applica alle unità a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 – Aree scoperte tassabili

Sono considerate, a titolo esemplificativo, aree tassabili le seguenti superfici operative:

- Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi operativi e simili;
- Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché le aree scoperte operative, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali, ad esempio l'area per il cambio di olio;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;

- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani;
- I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento del tributo;
- Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

Art. 9 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

Art. 10 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche resta disciplinato dall'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31.
2. L'importo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 11 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 12 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 13 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno di presentazione della tardiva denuncia di cessazione. Lo stesso effetto esplica la dichiarazione di variazione che comporti un minor ammontare del tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove

l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o dell'area salvo il caso di continuazione dell'uso in comune da parte di un singolo coerede ove sussista il semplice obbligo di variazione dei nominativi degli utenti.

Art. 14 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/03, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano Finanziario redatto e validato ai sensi del nuovo metodo tariffario e delle modalità operative stabilite dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 15 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi anche dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri del D.P.R. 158/1999, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art.15 D.Lgs.36/2003).

5. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti.

6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti che risultano dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per le variazioni si applicano le tariffe in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse si sono verificate, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate.

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 - allegato 1 - del DPR n. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 - allegato 1 - del DPR n. 158/99.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

Art. 17 – Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo uguale o superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
6. Alle cantine, alle autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica solo la quota fissa della tariffa considerando un numero di componenti pari a una unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante nei registri dell'anagrafe del Comune alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 32 o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni del numero di occupanti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente

Art. 18 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT

relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione TARI la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o Professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 – Tributo ambientale

1. Alla TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo dovuto.

Art. 20 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi, terrazze scoperte, tettoie e porticati non chiusi con strutture fisse su tre lati .
- d) Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le superfici, sia coperte che scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, mentre rimangono imponibili tutte le superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ecc.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a. unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) e prive di mobili e suppellettili;

b. fabbricati danneggiati, non agibili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

c. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 21 – Rifiuti speciali – esclusione

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Tale divieto si estende anche alla parte dell'area dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si deve trattare di materie prime e merci appartenenti merceologicamente alla categoria di rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Il termine merci va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti e ai semilavorati.

2. Rimane fermo l'assoggettamento delle restanti aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Verranno sanzionati gli eventuali conferimenti di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta (in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio).

4. Ove, per la configurazione dell'area non sia esattamente determinabile la superficie su cui si producono rifiuti urbani dalla superficie produttiva di rifiuti speciali o pericolosi – ex tossico-nocivi - contaminati, sulla superficie complessiva della predetta area si applica una riduzione del 60% dei metri quadrati.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo, contestualmente alla presentazione del M.U.D., i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. (contratto con ditta smaltitrice, copia formulari rifiuti, registro di carico e scarico ecc);
- la mancata consegna della documentazione di cui sopra entro il termine del 30 giugno comporta l'assoggettamento della superficie al tributo;

6. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

Articolo 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano il recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 - comma 1 lettera b-ter) punto 2 - del D.Lgs. n. 152/06 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione della quota variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, relativamente

alle sole superfici ove si producono tali rifiuti, se dimostrano di averli avviati al recupero mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La riduzione della quota variabile della tariffa, è determinata sulla base della quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi terziari— avviati al recupero, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione K_d , nella sua misura massima, di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, per la specifica categoria, in base alla seguente formula.

% riduzione quota variabile = Q_r / Q_p

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti urbani avviati al recupero nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti urbani prodotti (Superficie imponibile x K_d)

Per superficie imponibile si intende la superficie dei locali o aree con produzione di rifiuti avviati al recupero.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo una apposita dichiarazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero nel corso del precedente anno solare, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 o altra documentazione equivalente attestante il recupero nell'anno precedente, tra cui:

- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti in essere con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD.

4. La riduzione, calcolata secondo le modalità di cui al presente articolo, verrà applicata mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. La riduzione così determinata, cumulata con altre riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.

Articolo 23 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il 31 maggio ed avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine è fissato al 31 maggio ed avrà decorrenza dal 1/01/2022.
3. La domanda dovrà essere presentata con le stesse modalità indicate al punto 3) dell'articolo precedente.
4. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine indicata al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
5. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al precedente comma 1. A tal fine il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare apposita richiesta scritta a mezzo PEC.
6. Il Comune ripristinerà il servizio entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed all'applicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione

Art. 24 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 30% per abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
 - b) del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non inferiore a 183 giorni a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed per le aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- d) del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente;
- e) del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo, con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali come previsto dalla normativa vigente in materia di IMU (art.13, comma 14bis, D.L. 201/2011).

Le riduzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma precedente sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

La riduzione per abitazione con un unico occupante si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione con effetto dal 1/01 dell'anno successivo dalla data in cui è sorto il diritto o dalla data di presentazione della domanda. Coloro che iniziano l'occupazione dell'immobile nel corso dell'anno (i nuovi soggetti passivi) e il cui nucleo familiare è composto da una persona, la riduzione si applica dalla data di inizio occupazione dichiarata nella denuncia presentata all'Ente.

Art. 25 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza o il domicilio in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero per un periodo non inferiore a 6 mesi (permanente), a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) riduzione fino al 100% della tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale e/o economico e ne facciano domanda nell'ambito degli interventi socio assistenziali
- e) riduzione del 50% della tariffa dovuta da musei, biblioteche, associazioni, comitati, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia per statuto scopo di lucro e che operi nel campo

socio assistenziale, culturale, dell'istruzione e formazione, dello sport dilettantistico e della promozione turistica.

- f) riduzione del 50% della tariffa alle scuole materne parificate;
- g) riduzione del 15% della tariffa dovuta da bar, caffè, pasticceria;
- h) riduzione del 30% della tariffa dovuta da ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- i) riduzione del 15% della tariffa dovuta da ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

2. Le riduzioni ed esenzioni previste in questo articolo si applicano sia alla parte fissa che variabile della tariffa.

3. Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Art. 26 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata, ove possibile, dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

3. La riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

4. Con la presentazione della sopra citata istanza, disponibile presso l'ufficio tributi, il soggetto passivo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e, qualora si dovesse rilevare la mancanza dei requisiti necessari per fruire della riduzione, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio ecologia dell'ente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Gestore in un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile in relazione alla durata del servizio irregolare.

2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

3. Il responsabile del servizio ecologia dell'ente deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del Servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al preposto ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 28 - Cumulo riduzioni ed esenzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o esenzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o esenzione precedentemente considerate.

2. E' possibile applicare non più di due riduzioni/esenzioni individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 29 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'ufficio tributi competente, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R o posta elettronica certificata. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale di invio da parte del contribuente, ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario. Il comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente avrà facoltà di istituire un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale. La mancata sottoscrizione e/o la mancata firma digitale e/o elettronica non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
 - h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A. e il codice ATECO;
 - f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
 - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
10. L'ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 30 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le

altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove l'ufficio tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, l'ufficio tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'ufficio tributi.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'ufficio tributi, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui l'ufficio tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 31 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio Polizia Locale ovvero al concessionario del servizio.

Art. 32 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il Comune nel rispetto dell'art.52 D.Lgs.446/1997 può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione della TARI.

3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Gli importi dovuti sono riscossi in massimo tre rate che verranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta Comunale. Le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.

5. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche per mezzo di raccomandata R/R o via Pec, di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione, entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019, con irrogazione della sanzione oltre agli interessi di mora calcolati nella misura indicata nel Regolamento generale delle entrate comunali vigente e alle spese di notifica. L'avviso di accertamento contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando

possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

Articolo 33 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro i termini previsti dalla normativa, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Il Funzionario Responsabile, su apposita richiesta dell'interessato, può concedere la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali vigente.

Art. 34 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora l'importo annuo dovuto sia inferiore o uguale a € 12,00, fatto salvo l'importo dovuto a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore o uguale a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 36 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la ripartizione del pagamento degli importi a favore del Comune secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali vigente.

Art. 37 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004 (si considera l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR N. 138/98).

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 38 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi b) – c) - d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

Art. 39 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni che disciplinano il processo tributario

Art. 40 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 41 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, pubblicato ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ALLEGATO A “ CATEGORIE TARIFFARIE”

Categorie tariffarie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Attività per comuni > 5000 abitanti

CATEGORIE TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE

	SETTORE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

	antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercatini di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Bed and Breakfast

Categorie tariffarie di utenze domestiche.

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni > 5000 abitanti

CATEGORIE TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE
famiglie di 1 componente
famiglie di 2 componenti
famiglie di 3 componenti
famiglie di 4 componenti
famiglie di 5 componenti
famiglie di 6 componenti o piu
Unità a disposizione (non residenti)